



COMUNE DI COLLI DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 20-04-2023

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cardilli Andrea	Presente in videoconferenza	FALLERONI FRANCESCO	Presente in videoconferenza
Carosi Doriana	Assente	Cicconi Pietro Walter	Presente in videoconferenza
MORGANTI LUCA	Presente in videoconferenza	Verna Arturo	Assente
Cori Lucia	Presente in videoconferenza	Capriotti Claudia	Presente
VAGNONI ALESSANDRA	Presente in videoconferenza	Michetti Enrico	Presente in videoconferenza
FABIANI FABRIZIO	Presente in videoconferenza	Vallorani Silvio	Presente in videoconferenza
Viviani Alessandro	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di Sindaco assistito dal Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la disciplina della TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

ATTESO che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nell'analisi della coerenza dei dati trasmessi e delle poste contabili con le disposizioni contenute nell'Allegato A della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, così come integrata dalla Determinazione di Arera n. 2/2021;

PRESO ATTO che l'ATA Rifiuti con una comunicazione del 20.05.2022 assunta al Protocollo dell'Ente n.4232 ha comunicato che il Presidente dell'ATA con Decreto n.

13 del 20.05.2022 ha adottato l'Atto di Validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Colli del Tronto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2022 di presa d'atto del P.E.F. Tari quadriennale 2022-2025;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) MTR-2;

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi;

ATTESO CHE sulla base di quanto previsti dall'art. 4 della Deliberazione Arera n. 363/2021 le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VISTO che sulla base di quanto specificato nella relazione di accompagnamento predisposta dall'ATA e trasmessa, il Perimetro Gestionale (PGa) corrispondente alle caratteristiche del servizio rientra nello Schema 1 che non prevede nessuna variazione delle attività gestionali pur mantenendo il livello di Qualità;

CONSIDERATO che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

PRESO ATTO che non sono presenti nel Piano Finanziario costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale indicato da Arera;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO che sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti validato, per l'anno 2023 il PEF ammonta a € 428.278,00 suddiviso in TV € 285.955,00 e TF 144.107,00;

CONSIDERATO che il totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, è di € 284.170,00 (la detrazione del MIUR ammonta a € 1.785,00) mentre il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ammonta a € 144.107,00;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste dal regolamento tari Vigente all'art. 26 dal comma 2 e seguenti ammontano a circa € 9.185,00, importo previsionale che va detratto al totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, di conseguenza:

- TOTALE TV € 274.985,00;
- TOTALE TF € 144.107,00.

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al capoverso precedente, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per i comuni con la popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che sulla base del numero delle utenze, dei nuclei familiari e delle relative superfici per l'anno 2023 le Utenze Domestiche rappresentano il 76% e le Utenze Non Domestiche il 24% del totale del ruolo Tari di conseguenza i Costi Fissi e Variabili vengono ripartiti tra Utenze domestiche e Non domestiche sulla base delle suddette percentuali;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

DATO ATTO che i coefficienti sono stati determinati tutti sulla base dei valori massimi per le utenze domestiche e valori minimi per le utenze non domestiche individuati dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999;

RITENUTO NECESSARIO individuare una sottocategoria per gli Agriturismi e B&B così come indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015 e ribadito dall'IFEL con nota del 15 marzo 2016; la Corte infatti ribadiva il carattere illegittimo di "una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente."

VISTO che a seguito degli aggiornamenti della Banca dati, registrate le variazioni, aggiornati i componenti dei nuclei familiari verificate le cessazioni, si rende necessario rideterminare le Tariffe Tari per l'anno 2023, nel rispetto del Piano Finanziario predisposto per l'anno 2023, detratto l'importo del contributo Miur e delle agevolazioni;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO NECESSARIO determinare il numero di rate e le scadenze di pagamento della Tari 2023;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

VISTA che a norma dell'art. 13, comma 15 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che la L. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che:

- il Ministro dell'Interno aveva disposto lo slittamento del termine al 31 marzo 2023, con proprio decreto del 13 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022.
- La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) con il comma 775 dell'art. 1 ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tari;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO l'esito della discussione il cui contenuto registrato, conservato agli atti ed allegato sub a) deve intendersi qui integralmente riportato quale parte sostanziale

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare le tariffe per l'anno 2023 come indicate nell'allegata tabella delle tariffe;
- di stabilire il pagamento della Tari 2023 in tre rate con scadenza:
 - a) PRIMA RATA: 31 LUGLIO
 - b) SECONDA RATA: 30 SETTEMBRE;
 - c) TERZA RATA: 30 NOVEMBRE;
 - d) SCADENZA RATA UNICA: 31 LUGLIO
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- in relazione all'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
- con successiva votazione unanime

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Cardilli Andrea

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

N. reg. 263 li 11-05-23

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio on-line comunale.

f.to Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale a partire dal 11-05-23 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e successive modificazioni.

Colli del Tronto, li 27-05-23

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

il 20-04-23 per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000.

il giorno della sua adozione ,ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L.
D.LGVO N. 267/2000

Colli del Tronto, li 20-04-23

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Colli del Tronto, li

Il Segretario Comunale

76%		Comune di COLLI DEL TRONTO					2023	
		Elenco codici tabella Tariffe DOMESTICHE 2023 (per codice)						
n. utenze	mq	Código	Descrizione	TFISSA	TVARIABILE	COSTI FISSI	€ 144.107	
358	46992	0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,4100 +	62,7100	COSTI VARIABILI	€ 284.171	
384	59819	0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,4600 +	112,8700	TOTALE PEF	€ 428.278	
598	79774	0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,5200 +	144,2300			
259	39838	0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,5500 +	188,1200			
54	8796	0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,5900 +	225,7500			
17	2452	0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,6100 +	257,1000			
		0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,4100 +	- €			
		0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,4600 +	- €			
		0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,5200 +	- €			
		0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,5500 +	- €			
		0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,5900 +	- €			
		0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,6100 +	- €			

24%		Elenco codici tabella Tariffe NON DOMESTICHE 2023 (per codice)				
n. utenze	mq			TFISSA	TVARIABILE	
5	3824	0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,2300 +	0,4600	
4	500	0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,4700 +	0,9400	
0	0	0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,2900 +	0,5800	
10	3662	0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI-AUTORIMESSE SENZA VENDITA	0,1600 +	0,3100	
4	15833	0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,6900 +	1,3700	
0	0	0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,4400 +	0,8700	
0	0	0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,6300 +	1,2400	
25	1650	0108	UFFICI AGENZIE	0,5100 +	1,0200	
20	1466	0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI	0,3200 +	0,6500	
30	7636	0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,5800 +	1,1500	
4	335	0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,5800	1,1500	
27	2570	0112	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,4600 +	0,9100	
5	1116	0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,6200 +	1,2300	

9	4620	0114	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,2800	+	0,5600
34	14151	0115	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,3600	+	0,7000
3	670	0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3,3800	+	6,7100
6	528	0117	BAR CAFFÈ PASTICCERIA	2,5800	+	5,1300
9	2247	0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. AUM.	1,2900	+	2,5500
0	0	0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,7600	+	1,5100
4	248	0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	4,4400	+	8,8200
0	0	0121	DISCOTECHES NIGHT CLUB	0,6700	+	1,3400
4	877	0122	AGRITURISMI e B&B	0,48 €	+	0,80 €